



# COMUNE DI PANTELLERIA

Provincia di Trapani

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| N. 242 del Reg.<br>DATA: 24/12/2021 | OGGETTO: Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023.<br>Aggiornamento e modifica deliberazione G.M. 115 del 29.06.2021. |
|-------------------------------------|---|

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventiquattro** del mese di **dicembre** alle ore **11:28**, in seguito a regolare convocazione, la Giunta Municipale, sotto la presidenza del Sindaco, si è riunita in modalità telematica ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del D.L. n. 18 del 17.03.2020

Partecipano all'adunanza:

|                                       |                   | PRES. | ASS. |
|---------------------------------------|-------------------|-------|------|
| CAMPO Vincenzo (mod. videoconferenza) | SINDACO           | X     |      |
| CALDO Maurizio (mod. videoconferenza) | VICE SINDACO      | X     |      |
| PARISI Angelo (mod. videoconferenza)  | ASSESSORE ANZIANO | X     |      |
| MARRUCCI Francesca                    | ASSESSORE         |       | X    |
|                                       |                   | 3     | 1    |

con la partecipazione del V. Segretario Comunale Dott. Fabrizio Maccotta

Identificati "a video", da parte del V. Segretario Comunale, i partecipanti collegati telematicamente, il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Responsabile della proposta: Responsabile del Settore I ad interim

Pareri espressi ai sensi dell'art. ex 49 del T.U.E.L. (D. L.gs 18.08.2000 n. 267)

Parere di regolarità tecnica: Dott. ssa Rosalia Conti

Parere di regolarità contabile: Dott. Fabrizio Maccotta

Vista la seguente deliberazione, relativa all'oggetto, predisposta dal Responsabile del Settore I *ad interim* nel testo che segue:

**COMUNE DI PANTELLERIA**  
**PROVINCIA DI TRAPANI**

**Il Responsabile del I Settore ad interim su indicazione del Sindaco**

Premesso che con propria deliberazione n. 115 del 29/06/2021, si è provveduto all' approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023, alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente, alla ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale;

Rilevata la necessità di procedere all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 approvato con la citata deliberazione G.M. n. 115 del 29/06/2021, al fine di verificare l'attuale capacità assunzionale dell'Ente e consentire l'attuazione di un'adeguata previsione programmatica, sulla base dei dati contabili risultanti dall'ultimo rendiconto approvato secondo quanto prescrive la vigente normativa in materia;

Posto che il superamento del precariato, mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro flessibili in atto per i dipendenti che ne abbiano i requisiti, costituisce un obiettivo strategico dell'amministrazione comunale, da attuare nel rispetto e compatibilmente con le norme e i vincoli normativi ed in coerenza con i fabbisogni di personale;

Visto il D.L. n. 183 del 31/12/2020 (Decreto Milleproroghe) convertito dalla L. n. 21 del 26/02/2021, che ha modificato il regime delle stabilizzazioni del personale precario previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, spostando il termine per la maturazione dei requisiti richiesti al 31/12/2021;

Visto il D.L. n. 80 del 09/06/2021 convertito dalla L. n. 113 del 06/08/2021 che ha prorogato il suddetto termine al 31/12/2022;

Ravvisate le condizioni per inserire, tra le unità già indicate per l'anno 2021, il reclutamento di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di Cat. C, p.e. C1, con il profilo di Istruttore amministrativo, mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017;

Dato atto che, ai fini dei cui ai commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017, ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni possono elevare fino al 31/12/2022 gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento mediante concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del DL n. 78/2010 in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015/2017, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto art. 9, comma 28;

Che, per il triennio 2021 - 2023, la definizione della programmazione del fabbisogno di personale si interseca con una pluralità di presupposti normativi, il cui mancato rispetto rende impossibile procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e, in particolare:

- a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017 (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- b) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- c) aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- d) aver approvato il Piano delle Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009); per gli Enti Locali, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009 sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3-bis, D.Lgs. n. 267/2000);
- e) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale (art. 1, commi 557 e seguenti - enti soggetti al patto nel 2015, della L. n. 296/2006);
- f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di 30 gg. dal termine di legge per la loro approvazione per il rispettivo invio alla BDAP (il vincolo permane fino all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del vincolo);
- g) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati (art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008); il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento.

Visto l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 33, comma 2, del Decreto Crescita, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Rilevato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Vista la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno sottoscritta in data 08/06/2020, che fornisce indicazioni sulle modalità di applicazione e di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti, in relazione al D.M. attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019;

Rilevato che con la superiore deliberazione G.M. n. 115/2021 si era proceduto alla verifica del rispetto del limite per le assunzioni ai sensi del D.L. 34/2019 con i dati di bilancio riferiti all'ultimo consuntivo approvato e, pertanto, all'anno 2019, con riferimento, quindi, alla media delle entrate correnti anni 2017/2019 e alla spesa del personale anno 2019;

Che con deliberazione C.C. n. 44 del 28/07/2021 è stato approvato il Conto del bilancio dell'esercizio finanziario anno 2020;

Ritenuto di procedere alla verifica del permanere dei limiti di cui al D.L. 34/2019 con riferimento alla media delle entrate correnti anni 2018/2020 e alla spesa del personale anno 2020, come risulta da consuntivo anno 2020;

Dato atto che la media delle entrate correnti ultimo triennio 2018/2019/2020, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato, risulta essere la seguente:

|                     | Accertamenti 2018 | Accertamenti 2019 | Accertamenti 2020 |                 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Titolo I            | € 6.053.005,70    | € 6.170.549,40    | € 5.990.673,13    |                 |
| Titolo II           | € 4.790.286,00    | € 3.946.805,34    | € 4.939.555,68    |                 |
| Titolo III          | € 2.898.120,19    | € 2.731.669,56    | € 2.890.869,60    | Media           |
| Totale              | € 13.741.411,89   | € 12.849.024,30   | € 13.821.098,41   | € 13.470.511,53 |
| Accantonamento FCDE |                   |                   |                   | -€ 827.478,72   |
|                     |                   |                   |                   | € 12.643.032,81 |

Verificato che, per il Comune di Pantelleria, il rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti risulta essere il seguente:

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| Spesa di personale 2020                   | € 2.255.946,04  | 17,84% |
| Media entrate 2018/2020 al netto del FCDE | € 12.643.032,81 |        |

Dato atto:

- che l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi in fasce demografiche a cui corrispondono, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, i seguenti valori soglia del rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti:

| FASCE DEMOGRAFICHE                          | VALORE SOGLIA |
|---|---------------|
| a) comuni con meno di 1.000 abitanti        | 29,50%        |
| b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti         | 28,60%        |
| c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti         | 27,60%        |
| d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti         | 27,20%        |
| e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti         | 26,90%        |
| f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti       | 27,00%        |
| g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti      | 27,60%        |
| h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti   | 28,80%        |
| i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre | 25,30%        |

- che il Comune di Pantelleria si trova nella fascia demografica di cui alla lettera e) avendo, al 31/12/2020, n. 7.603 abitanti;
- che, pertanto, per il Comune di Pantelleria, sulla base della fascia demografica, il valore soglia individuato è pari al 26,90%;
- che il comma 2 dell'art. 4 del D.M. 17 marzo 2020 prevede che "a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica";

**Rilevato:**

- che il Comune di Pantelleria, collocandosi al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 (valore Comune 17,84% - valore soglia 26,90%) rientra tra i Comuni che possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del D.M., non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica;
- che l'art. 5 comma 1 del D.M. 17/03/2020 prevede "In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1";

Dato atto che per il Comune di Pantelleria, sulla base della fascia demografica, le percentuali massime di incremento della spesa del personale registrata nell'anno 2018, per gli anni 2020/2024, sono le seguenti

- anno 2020: 17%
- anno 2021: 21%
- anno 2022: 24%
- anno 2023: 25%
- anno 2024: 26%

**Verificato:**

- che l'incremento teorico disponibile per le nuove assunzioni, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale/entrate correnti, è il seguente:

| MEDIA ENTRATE CORRENTI 2018 - 2020 | FCDE PREVISIONE ASSESTATA 2020 | DIFFERENZA      | VALORE SOGLIA | SPESA MASSIMA  | SPESA DEL PERSONALE 2020 | INCREMENTO MASSIMO |
|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------------------|--------------------|
| € 13.470.511,53                    | € 827.478,72                   | € 12.643.032,81 | 26,90%        | € 3.400.975,83 | € 2.255.946,04           | € 1.145.029,79     |

- che, per gli anni 2020 - 2024, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/03/2020, che ha fissato le percentuali massime annuali di incremento della spesa per il personale, l'incremento effettivo annuale ammesso, è il seguente:

| ANNO | SPESA DEL PERSONALE 2018 | % DI INCREMENTO | INCREMENTO EFFETTIVO ANNUALE |
|------|--------------------------|-----------------|------------------------------|
| 2020 | € 2.375.244,66           | 17              | € 403.791,59                 |
| 2021 | € 2.375.244,66           | 21              | € 498.801,38                 |
| 2022 | € 2.375.244,66           | 24              | € 570.058,72                 |
| 2023 | € 2.375.244,66           | 25              | € 593.811,17                 |
| 2024 | € 2.375.244,66           | 26              | € 617.563,61                 |

Rilevato che, pertanto, la capacità assunzionale effettiva dell'Ente, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5 del Decreto 17 marzo 2020 e secondo il parere della R.g.S. prot. 12454 del 15/01/2021, in relazione al divieto di cumulo dei resti assunzionali, considerando la spesa del personale anno 2018, è la seguente:

| SPESA PERSONALE 2018  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2023           |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | € 2.375.244,66 | € 2.375.244,66 | € 2.375.244,66 | € 2.375.244,66 | € 2.375.244,66 |
| % di incremento   | 17%            | 21%            | 24%            | 25%            | 26%            |
| Incremento max spesa 2018 assunzioni tempo indeterminato                      | € 403.791,59   | € 498.801,38   | € 570.058,72   | € 593.811,17   | € 617.563,61   |
| Spesa personale con incremento tab. 2   | € 2.779.036,25 | € 2.874.046,04 | € 2.945.303,38 | € 2.969.055,83 | € 2.992.808,27 |
| Valore massimo spesa (soglia) 26,90%  | € 3.400.975,83 | € 3.400.975,83 | € 3.400.975,83 | € 3.400.975,83 | € 3.400.975,83 |
| Incremento effettivo ammesso (raffronto tra spesa dati tabella 1 e tabella 2) | € 403.791,59   | € 498.801,38   | € 570.058,72   | € 593.811,17   | € 617.563,61   |

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., per ciascuno degli anni 2021 - 2022 - 2023, è pari ad € 2.721.448,31 (media triennio 2011 - 2013);

Che tale parametro deve essere coordinato con quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;

Che le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;

Che, pertanto, l'Ente deve continuare a rispettare rigorosamente il contenimento di spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della L. 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione;

Verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Che non si rilevano situazioni di personale in esubero, così come attestato dai Responsabili dei Settori nella nota prot. 9609 del 25/05/2021 trasmessa al Sindaco;

Rilevato che, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, è possibile modificare in corso d'anno il piano triennale delle assunzioni;

Ritenuto necessario aggiornare il precedente piano assunzionale con i dati contabili risultanti dal conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2020, al fine di procedere alla verifica dei limiti assunzionali e di modificare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021 - 2023, prevedendo per l'annualità 2021, oltre alle unità indicate nel Programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, il reclutamento, tramite stabilizzazione di personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 e ss.mm.ii, di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di Cat. C, p.e. C1, profilo professionale di Istruttore amministrativo;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, espresso con verbale n. 35 del 24/12/2021 ed acquisito al prot. 23080 in data 24/12/2021;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita apposita informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 21/05/2018;

## PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare le premesse alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
- 2) di aggiornare il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 adottato con deliberazione G.M. n. 115 del 29/06/2021, al fine di verificare il permanere dei limiti di cui al D.L. 34/2019, determinare l'attuale capacità assunzionale dell'Ente sulla base dei dati contabili risultanti dall'ultimo rendiconto approvato e, precisamente, il Conto del bilancio esercizio finanziario 2020, e consentire l'attuazione di un'adeguata previsione programmatica;
- 3) di modificare parzialmente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, approvata con deliberazione G.M. n. 115 del 29/06/2021, in riferimento all'annualità 2021, limitatamente all'inserimento, tra le previsioni di assunzione, che rimangono confermate, del reclutamento di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di Cat. C, p.e. C1, avente il profilo professionale di Istruttore amministrativo, mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii;
- 4) di confermare tutte le ulteriori disposizioni contenute nella precedente deliberazione di G.M. n. 115 del 29/06/2021;
- 5) di approvare, per le ragioni, finalità e motivazioni in premessa descritte, il Programma triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, con la modifica di cui al punto 3), che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, che va a sostituire il Programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 contenuto nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 allegato alla deliberazione G.M. n. 115 del 29/06/2021;
- 6) di dare atto che:
  - la spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1. lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari a Euro 502.553,75, così distinta:
    - Euro 432.706,39 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021 (compresa la quota di trattamento economico accessorio del personale, secondo la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., pari a Euro 52.600,68);
    - Euro 69.847,36 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022 (compresa la quota di trattamento economico accessorio del personale, secondo la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., pari a Euro 8.766,68);
    - Euro 0,00 per l'anno 2023 stante che non sono attualmente previste nuove assunzioni a tempo indeterminato.
  - ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 (Euro 432.706,39 per l'anno 2021, Euro 69.847,36 per l'anno 2022, su base annua) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 - quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;



- 7) di dare atto che l'ammontare annuo della spesa 2021 per personale a tempo determinato o con contratto di tipo flessibile, risulta contenuto entro l'importo massimo consentito di € 265.025,21, che costituisce la spesa totale sostenuta nel 2009 a tal titolo, ammontante originariamente ad € 358.431,46, decurtata dalle somme utilizzate ai fini delle stabilizzazioni operate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 e che il personale a tempo determinato non supera il 20% del personale a tempo indeterminato;
- 8) di riservarsi la possibilità di modificare la presente delibera qualora non fosse possibile effettuare le assunzioni previste per l'anno in corso entro il 31/12/2021 o dovessero verificarsi situazioni nuove e non prevedibili ovvero in caso di cessazioni e/o mobilità in uscita nel corso del triennio 2021 - 2023 per la eventuale relativa sostituzione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- 9) di fornire l'indirizzo al Responsabile del Personale di procedere alle assunzioni di cui sopra;
- 10) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 11) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017.

**Il Responsabile del Settore I ad interim**

**F.to Dott.ssa Rosalia Conti**

**Parere del Responsabile del Settore I**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Li 24/12/2021

**Il Responsabile del Settore I ad interim**

**F.to Dott.ssa Rosalia Conti**

**Parere del Responsabile del Settore III**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Li 24/12/2021

**Il Responsabile del Settore III**

**F.to Dott. Fabrizio Maccotta**

E pertanto

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata e condivisa la proposta di deliberazione in ogni sua parte,

### DELIBERA

- 1) di approvare le premesse alla presente deliberazione che formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;
- 2) di aggiornare il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 adottato con deliberazione G.M. n. 115 del 29/06/2021, al fine di verificare il permanere dei limiti di cui al D.L. 34/2019, determinare l'attuale capacità assunzionale dell'Ente sulla base dei dati contabili risultanti dall'ultimo rendiconto approvato e, precisamente, il Conto del bilancio esercizio finanziario 2020, e consentire l'attuazione di un'adeguata previsione programmatica;
- 3) di modificare parzialmente la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, approvata con deliberazione G.M. n. 115 del 29/06/2021, in riferimento all'annualità 2021, limitatamente all'inserimento, tra le previsioni di assunzione, che rimangono confermate, del reclutamento di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno di Cat. C, p.e. C1, avente il profilo professionale di Istruttore amministrativo, mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 e ss.mm.ii;
- 4) di confermare tutte le ulteriori disposizioni contenute nella precedente deliberazione di G.M. n. 115 del 29/06/2021;
- 5) di approvare, per le ragioni, finalità e motivazioni in premessa descritte, il Programma triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, con la modifica di cui al punto 3), che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, che va a sostituire il Programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 contenuto nel Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023 allegato alla deliberazione G.M. n. 115 del 29/06/2021;
- 6) di dare atto che:
  - la spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2023 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, calcolata in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1. lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020, è pari a Euro 502.553,75, così distinta:
    - Euro 432.706,39 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2021 (compresa la quota di trattamento economico accessorio del personale, secondo la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., pari a Euro 52.600,68);
    - Euro 69.847,36 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022 (compresa la quota di trattamento economico accessorio del personale, secondo la disciplina di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D. L. n. 34/2019 e s.m.i., pari a Euro 8.766,68);
    - Euro 0,00 per l'anno 2023 stante che non sono attualmente previste nuove assunzioni a tempo indeterminato.
  - ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020, la maggior spesa per assunzioni a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 (Euro 432.706,39 per l'anno 2021, Euro

69.847,36 per l'anno 2022, su base annua) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557 - quater e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- 7) di dare atto che l'ammontare annuo della spesa 2021 per personale a tempo determinato o con contratto di tipo flessibile, risulta contenuto entro l'importo massimo consentito di € 265.025,21, che costituisce la spesa totale sostenuta nel 2009 a tal titolo, ammontante originariamente ad € 358.431,46, decurtata dalle somme utilizzate ai fini delle stabilizzazioni operate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 e che il personale a tempo determinato non supera il 20% del personale a tempo indeterminato;
- 8) di riservarsi la possibilità di modificare la presente delibera qualora non fosse possibile effettuare le assunzioni previste per l'anno in corso entro il 31/12/2021 o dovessero verificarsi situazioni nuove e non prevedibili ovvero in caso di cessazioni e/o mobilità in uscita nel corso del triennio 2021 - 2023 per la eventuale relativa sostituzione, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- 9) di fornire l'indirizzo al Responsabile del Personale di procedere alle assunzioni di cui sopra;
- 10) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- 11) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'adottando provvedimento;

Considerato che necessita procedere a quanto ivi previsto, entro brevissimi tempi;

Con votazione unanime e palese

## DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Si dà atto che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione "attestazione di regolarità contabile" così come prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
F.to Dott. Vincenzo Vittorio Campo

**IL V. SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. Fabrizio Maccotta

**L'ASSESSORE ANZIANO**  
F.to Ing. Angelo Parisi

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la seguente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

- Sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24 DIC. 2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 11, comma 1);

**E' copia conforme all'originale**

Dalla Residenza Municipale, 24 DIC. 2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
**IL VICE SEGRETARIO**  
**DOE. FABRIZIO MACCOTTA**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24 DIC. 2021 al - 8 GEN. 2022 come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati;

**E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO** 24 DIC. 2021

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12 comma 1).

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Prot. 3681  
del 24/12/2021

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

F.to .....

**E' copia conforme all'originale da servirsi per uso Amministrativo**

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**

.....

## ALLEGATO A

| PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023                   |   |          |                              |  |                     |
|--|---|----------|------------------------------|--|---------------------|
| ANNO 2021  |   |          |                              |  |                     |
| Cat.   | Profilo professionale                   | N. unità | Tipologia rapporto di lavoro | Copertura  | Costo stimato       |
| C  | Istruttore amministrativo               | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 75/2017 | € 31.204,24         |
| C  | Istruttore di PM                        | 3        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2019                   | € 98.513,67         |
| * D  | Istruttore direttivo tecnico            | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Mobilità volontaria indetta nel 2019                 | € 33.888,72         |
| D  | Istruttore direttivo amministrativo     | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2020                   | € 33.888,72         |
| C  | Istruttore amministrativo               | 2        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2021                   | € 62.408,48         |
| C  | Istruttore tecnico                      | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2021                   | € 31.204,24         |
| B  | Operaio specializzato                   | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2020                   | € 28.242,69         |
| A  | Operatore serv. ecologici e manutentivi | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2020                   | € 26.701,98         |
| D  | Assistente sociale                      | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico da indire nel 2021                 | € 34.052,97         |
|  |   | 12       |                              |  | € 380.105,71        |
| Quota di trattamento economico accessorio - art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 |   |          |                              |  | € 52.600,68         |
| <b>TOTALE</b>  |   |          |                              |  | <b>€ 432.706,39</b> |
| ANNO 2022  |   |          |                              |  |                     |
| Cat.   | Profilo professionale                   | N. unità | Tipologia rapporto di lavoro | Copertura  | Costo stimato       |
| C  | Istruttore di PM                        | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2019                   | € 32.837,89         |
| B  | Operaio specializzato                   | 1        | Tempo indeterminato e pieno  | Concorso pubblico indetto nel 2020                   | € 28.242,69         |
|  |   | 2        |                              |  | € 61.080,58         |
| Quota di trattamento economico accessorio - art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 |   |          |                              |  | € 8.766,78          |
| <b>TOTALE</b>  |   |          |                              |  | <b>€ 69.847,36</b>  |
| ANNO 2023  |   |          |                              |  |                     |
| Cat.   | Profilo professionale                   | N. unità | Tipologia rapporto di lavoro | Copertura  | Costo stimato       |
|  |   |          |                              |  |                     |
| Quota di trattamento economico accessorio - art. 33 comma 2 D.L. 34/2019 |   |          |                              |  |                     |
| <b>TOTALE</b>  |   |          |                              |  |                     |

\*assunzione effettuata in data 01/10/2021

Il Responsabile del Settore I ad interim  
Dott.ssa Rosalia Conti



---

## Comune di Pantelleria

# COMUNE DI PANTELLERIA

-----oOo-----

## LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

### Collegio dei Revisori dei Conti

#### Verbale n. 35 del 24/12/2021

**Oggetto: Piano Triennale dei fabbisogni personale - Triennio 2021/2022/2023.**

In data odierna, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Pantelleria nominato con Deliberazione C.C. n. 60 del 05.11.2020, in teleconferenza, convocato per le vie brevi con l'intervento dei signori:

| COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI | PRESENTE | ASSENTE |
|-------------------------------------|----------|---------|
| Dott. Piero Castelli – presidente   | <b>x</b> |         |
| Dott. Ezio Veneziano – componente   | <b>x</b> |         |
| Rag. Salvatore Palilla – componente | <b>x</b> |         |

si è riunito per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione relativa al Piano Triennale dei fabbisogni personale - Triennio 2021/2022/2023

#### **Premesso che**

- Che è stata trasmessa la proposta di Deliberazione della G.M. del 10-12-2021, **Piano triennale del fabbisogno del personale triennio per 2021-2022-2023. Aggiornamento e modifica deliberazione G.M. 115 DEL 29.06.2021;**
- Che con deliberazione n.115 del 29.06.2021 si è provveduto all'approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023;
- Che si è rilevata la necessita di procede all'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni del personale 2021/2023 approvato con la predetta deliberazione, per verificare l'attuale capacità di assunzione dell'Ente;
- Che si è verificato la capacità di assunzione delle unità già programmate per l'anno 2021 e si è aggiunta la capacità di assumere un'altra unità a tempo indeterminato e pieno di Cat. C, p.e. C1, con il profilo di istruttore amministrativo, mediante stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017;
- Che all'assunzione si procede a condizione che l'amministrazione sia in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale;
- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla

- programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *“a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
  - l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni, recita: *“ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
    - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*
    - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
    - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
  - l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede *“in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133<sup>1</sup>”;*
  - l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;*
  - l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale*

---

<sup>1</sup> in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere a d assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”;

- l'articolo 1, comma 228, della legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e successive modifiche e integrazioni, recita: “le amministrazioni ... possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. ...”;
- l'art. 6, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce “... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2”;
- il medesimo articolo prevede, altresì, “il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”;
- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il medesimo articolo consente, altresì, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, n. 28/2015);
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296<sup>2</sup>;

---

<sup>2</sup> pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.  
Verbale parere piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023



- l'articolo 16 del Decreto-legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:
  - a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
  - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti potevano nel 2017 effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, sulla base delle previsioni del Decreto Legge 24.04.2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.06.2017, n. 96, nel tetto del 75% della spesa delle cessazioni dell'anno 2016, a condizione che il rapporto tra dipendenti e popolazione residente sia compreso entro il tetto previsto per gli enti dissestati e strutturalmente deficitari dal decreto del Ministro dell'Interno del 10.04.2017. Per il 2018 se queste amministrazioni, oltre al requisito del rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione prima ricordato, lasciano spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% delle entrate, potranno effettuare assunzioni nel tetto del 90% della spesa del personale cessato nell'anno precedente;
- l'articolo 3 della Legge Regionale 29.12.2016, n. 27, così come modificato dall'articolo 26 della Legge Regionale 08.05.2016, n. 8, prevede "*norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali*";
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli "*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato.*";
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella GURI n. 173 del 27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;
- il **DM 17/03/2020**, avente ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", che individua, tra l'altro, i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

**Vista** la proposta di Deliberazione n.115 del 29-06-2021, **Piano triennale del fabbisogno del personale triennio per 2021-2023** che prevede l'assunzioni per il triennio 2021/2022/2023;

**Visti:**

- la Circolare 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di attuazione dell'art.33 comma 2 del DL 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;
- i valori soglia indicati nel citato **DM 17/03/2020**;

**Verificato** che il Comune di Pantelleria appartiene, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato DM alla **fascia demografica e)** dei comuni con popolazione **da 5.000 a 9.999 abitanti**, e che si colloca al di sotto del valore soglia più basso in quanto il rapporto spesa personale su entrate correnti risulta essere pari al **17,84%**;

**Preso atto che:**

- la spesa del personale di riferimento alla data di approvazione del piano dei fabbisogni si riferisce all'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in vigore del citato **DM 17/03/2020**;
- l'Ente ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;

**Verificato che:**

- il rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, con riferimento al Rendiconto 2020, e la media delle entrate correnti relativamente agli anni 2018-2019-2020, calcolato secondo la norma dell'art. 1 comma 1 del citato DM, è pari a **17,84 %**, come risulta dagli allegati alla proposta;
- tale percentuale si colloca **al di sotto del valore soglia "più basso" di incidenza della spesa del personale**, individuato ai sensi dell'art. 6 decreto interministeriale 17 marzo 2020;

**Constato**, pertanto, che in base alla suddetta percentuale del **17,84%**, il Comune di Pantelleria rientra nell'art. 4 comma 2 6 del decreto citato, **può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione**;

**Rilevato**, riguardo al precedente punto, che **il Comune di Pantelleria**, in ciascun esercizio di riferimento, **può incrementare** il valore del rapporto di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, come chiarisce la Circolare 13/05/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di attuazione dell'art.33 comma 2 del DL 34/2019;

**Richiamato** l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;

**Vista** l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, **allegata alla proposta esaminata**, nella quale viene illustrato l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2021/2022/2023 sugli equilibri di bilancio;

**Rilevato che:**

La spesa derivante dalla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021/2022/2023 per le nuove assunzione a tempo indeterminato, calcolata in base alla definizione di cui all'art.2, c.1, lett a) del D.P.C.M. 17/03/2020 è pari a €502.553,75 così distinta:  
Euro 432.706,39 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2021;

Euro 69.847,36 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022;  
Euro 0,00 per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2023;

**Richiamata** la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

**Verificato che** l'Ente dispone di una capacità assunzionale sufficiente all'attuazione del programma di assunzioni previsto nella delibera da assumersi, secondo i calcoli elaborati ai sensi della normativa citata in premessa, come dai prospetti esplicativi trasmessi.

#### **Visti**

- il Rendiconto di gestione esercizio 2020;
- il D.lgs. n. 267/2000 "TUEL" e ss. mm. e ii. ed in particolare;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;

**Esaminata** la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;  
**Acquisiti**

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente dal Dott.ssa Rosalia Conti e dal Dott. Maccotta Fabrizio;

#### **Esprime**

limitatamente alle proprie competenze, **parere FAVOREVOLE** alla proposta in oggetto e relativi prospetti allegati, relativa al "**Piano triennale del fabbisogno del personale triennio per 2021-2022-2023**".

*Raccomanda, inoltre, che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2021-2022-2023, e all'atto delle assunzioni con qualunque modalità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limi stabiliti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio imposti.*

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

#### **L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

*F.to Dott. Piero CASTELLI  
F.to Dott. Ezio VENEZIANO  
F.to Rag. Salvatore PALILLA*

*Firma apposta digitalmente ai sensi della normativa vigente*